

REGOLAMENTO SUI BENI PARROCCHIALI DELLA PARROCCHIA DI BISSONE

del 16 giugno 2014

CAPITOLO I **Disposizioni generali**

- Art. 1**
Basi legali
- Le basi legali del presente Regolamento sono l'art. 19 della Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002 e l'art. 66 cpv. 2 del Regolamento organico parrocchiale.
- Art. 2**
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'uso dei beni parrocchiali della Parrocchia.
 2. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.
- Art. 3**
Beni parrocchiali
a) Definizione
1. I beni parrocchiali sono i beni mobili e immobili attualmente intestati al beneficio o alla prebenda parrocchiali o di appartenenza della chiesa parrocchiale, nonché i proventi da donazioni, lasciti e liberalità pubbliche o private a favore della Parrocchia e delle sue attività.
 2. La costituzione e la soppressione dei beni amministrativi è decisa dall'Assemblea parrocchiale
- Art. 4**
Beni parrocchiali
b) Amministrazione
1. L'amministrazione dei beni parrocchiali compete al Consiglio parrocchiale. Esso può emanare norme esecutive per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.
 2. Il Consiglio parrocchiale rilascia le concessioni e le autorizzazioni per l'uso speciale.

CAPITOLO II **Utilizzazione**

- Art. 5**
Uso Comune
Definizione
1. Ognuno può utilizzare i beni parrocchiali conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.
 2. Per destinazione s'intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dalla Parrocchia.
- Art. 6**
Uso speciale
a) In generale
- L'uso speciale dei beni parrocchiali è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.
- Art. 7**
Uso speciale
b) Autorizzazioni
1. E' soggetto ad autorizzazione l'uso di poca intensità dei beni amministrativi.
 2. E' tale in particolare: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte d'acqua, per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli, l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili; il posteggio continuato dei veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.
- Art. 8**
Uso speciale
c) Concessione
1. E' soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni parrocchiali.
 2. E' tale in particolare: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.

Art. 9
Uso speciale
d) Condizioni

1. Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.
2. Con la decisione, il Consiglio parrocchiale deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.
3. L'utilizzazione deve di regola essere accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
4. L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, in specie per prevenire danni ai beni parrocchiali o di terzi.
5. Il Consiglio parrocchiale può inoltre concedere, ove lo ritenga opportuno, l'uso speciale per determinate attività commerciali a una persona od a una cerchia limitata di persone. In questo caso si procederà per pubblico concorso.

Art. 10
Uso speciale
e) Durata

1. Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di 30 anni.
2. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.
3. Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese fatte nel suo interesse.

Art. 11
Uso speciale
f) Procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia; negli altri casi il Consiglio parrocchiale decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Art. 12
Uso speciale
g) Trasferimento

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Consiglio parrocchiale.
2. Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha utilizzazione, negata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti disponibili.
3. Le autorizzazioni e concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 13
Uso speciale
h) Revoca

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali od alle condizioni cui sono state sottoposte.
3. La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di una equa indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.
4. Sono riservate le diverse disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 14
Uso speciale
i) Responsabilità

1. Il titolare è responsabile di ogni danno derivante alla Parrocchia ed a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.
2. Il titolare non può far valere pretese nei confronti della Parrocchia se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

CAPITOLO III**Tasse****Art. 15****Ammontare**

1. Per l'uso dei beni parrocchiali sono dovute le seguenti tasse:
 - a. Opere sporgenti, come pensiline, balconi, tende, ecc. fino a CHF 30.00 il mq l'anno, oppure fino a CHF 300.00 il mq una volta tanto.
 - b. Posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto o di altro genere, fino a CHF 30.00 il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni.
 - c. Posa di distributori automatici, fino a CHF 1'000.00 l'anno per apparecchio;
 - d. Posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a CHF 100.00 l'anno per ogni mq misurato verticalmente.
 - e. Esercizio di commerci durevoli fino a CHF 500.00 il mq l'anno; occasionali fino a CHF 50.00 il mq al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta.
 - f. Deposito di materiali e macchinari fino a CHF 20.00 il mq per mese o frazione di mese; posa di contenitori e simili fino a CHF 350.00 annui per unità.
 - g. Luna park e simili fino a CHF 5.00 il mq il giorno; circhi fino a CHF 1'000.00 il giorno.
 - h. Occupazione a scopo di cantiere fino a CHF 15.00 il mq per mese o frazione di mese.

La tassa verrà:

- diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi aerei permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare;
- aumentata del 50% dopo 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione e successivamente dello stesso importo di 6 mesi in 6 mesi.

Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Consiglio parrocchiale e qualora si verificasse la soppressione di ponteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione.

- i. Uso di sale, locali, aule, ecc... fino a CHF 100.00 all'ora.
2. Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Consiglio parrocchiale secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.
 3. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 16**Criteri di computo**

1. Nel determinare le singole tasse il Consiglio parrocchiale deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.
2. Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 17**Pagamento**

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Art. 18**Esenzioni**

Sono esenti da tasse:

- a. le autorizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini;
- b. le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.

Art. 19
Restituzione

1. Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.
2. La rinuncia non dà di regola diritto a rimborso.
3. La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

CAPITOLO IV
Disposizioni varie e finali

Art. 20
Concessioni e
autorizzazioni esistenti

Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione prendono fine con il decorso di 30 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 21
Norma finale

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni disposizione in vigore contraria o incompatibile.

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione.

Per l'Assemblea parrocchiale:

Il Presidente:
Andrea Incerti

La Segretaria:
Alessia Oberti

Adottato dall'Assemblea parrocchiale nella seduta del 16 giugno 2014.
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 18 luglio 2014 e il 18 agosto 2014.
Ratificato dall'Ordinario di Lugano il 12.05.2015.